
1.5





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE

DI

NOVARA

SEZIONE

06

riunita con l'intervento del Signori:

MARTELLI

LUIGI

Presidente

DELLA ROSSA

CLAUDIO

Relatore

SEMINARA

11

ALFIO

Gludice

ha emesso la seguenta

SENTENZA

sul ricorso n. 35/08
 depositato il 18/01/2008

 SAVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO n.07320070019759487 IRAP 2004 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NOVARA proposto dal ricorrente:

dileso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO
terzi chiamati in causa;
CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA GRAMSCI 6 28100 NOVARA NO
difeso da:



BEZIONE

Nº 0

REG.GENERALE

N° 36/08

UDIENZA DEL

22/05/2008 ora 09:00

BENTENZA

33/6/08

PRONUNCIATA ILI

22/5/08

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9/6/08

II Pario




(segue)

ZUCCONI FABRIZIO VIA LOCCHI N.8 28100 NOVARA NO SEZIONE

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

22/05/2008 ore 09:00



R.G.R. N. 35/08



Il sig. ricorre avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 073200700197594 87 di € 4.268,97, per IRAP, interessi e sanzioni, periodo d'imposta anno 2004, notificata a mezzo posta il 30/10/2007.

Argomentando in diritto ricorre contro Equitalia Sestri S.p.a., avverso la cartella esattoriale sostenendo:

- violazione e mancata applicazione art.149 c.p.c. e art. 3, L.890/82.
- illegittimità della cartella per mancanza di elemento essenziale ai sensi dell'art. 7, L. 212/2000.

Ricorre contro l' Agenzia delle Entrate, ufficio di Novara, avverso l'iscrizione a ruolo, sostenendo la illegittimità per carenza dei presupposti applicativi dell'imposta IRAP.

Osserva che nell'anno 2004 ha svolto la propria attività di ingegnere senza alcun elemento di organizzazione, non avendo alcun dipendente né collaboratore con vincolo di rapporto di lavoro continuativo e con l'impiego minimo di beni strumentali.

Argomentando sostiene che la somma non versata ai fini IRAP è da ritenersi legittima in quanto svolge l'attività in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui e dunque manca il presupposto stesso dell'imposta, rappresentato, a norma dell'art. 2, D.Lgs. 446/97 e alla luce della sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale.

Chiede a codesta Commissione, in via pregiudiziale, di annullare la cartella di pagamento per mancanza del presupposto impositivo dell'IRAP e condannare la controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato, nonché condannare la controparte alla rifusione delle spese di giudizio, forfettizzabili in € 1.000,00 + 4% cpdc e IVA 20% oltrechè spese per € 100,00.

La Equitalia Sestri S.p.a., argomentando sostiene la legittimità del suo operato osservando che si è attenuta fedelmente alle norme di legge e rilevando l'infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente.

Chiede a codesta Commissione di dichiarare l'infondatezza delle eccezioni di controparte in tema di notificazione e sulla contrarietà della cartella allo statuto del contribuente, in quanto emessa conformemente alle prescrizione di legge e dichiarare, comunque,



legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione con conseguente rigetto del ricorso nei suoi confronti.

Con favore di spese ed onorari di causa.

L'Agenzia delle Entrate, ufficio di Novara, argomentando sostiene la legittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto nella fattispecie esistono i presupposti per l'applicazione dell'imposta.

Evidenzia che nel caso in esame il contribuente nel 2004 per l'esercizio dell'attività ha utilizzato dei locali di mq. 20 sostenendo spese per canoni di locazione per € 5.615,00, beni strumentali per un valore di € 19.729,00, ha corrisposto a terzi compensi per € 13.000,00, e sostenuto spese per prestazioni alberghiere per € 1.534,00, conseguendo un volume d'affari pari a € 108.741,00.

Chiede a codesta Commissione di rigettare il ricorso e condannare la parte al pagamento delle spese processuali ed onorari di causa.

OSSERVA

Che le doglianze di parte sono meritevoli di accoglimento. Ed, invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n 156 del 10 maggio 2001, ha stabilito quanto segue:

" l'assoggettamento all'IRAP del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è d'altro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e capacità contributiva – identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta – né appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro.

E' tuttavia vero- come taluni rimettenti rilevano- che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorchè svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – Il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell'Imposta sulle Attività Produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art 2, dall' "esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizione la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa."





La sentenza riportata va letta in funzione della specifica disposizione di legge.

L'art. 2, comma 1 del decreto IRAP (che è stato modificato appositamente in questo senso dal decreto legislativo 137/98), stabilisce infatti che: "presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".

Diventa fondamentale, dunque, definire questa categoria, in quanto la definizione di "organizzazione di impresa " è già superata dalla stessa norma IRAP.

E' evidente, invece, che l'indagine deve andare oltre: per avere esclusione dall'IRAP dobbiamo essere in presenza di un'attività professionale, svolta senza impiego di capitali e di altri mezzi, (quindi diversa dall'impresa), nell'ambito della quale, però, non esista nemmeno quella "autonoma organizzazione" richiesta per l'applicazione dell'IRAP: una valutazione, cioè, legata alle modalità di svolgimento, da parte del singolo soggetto, dell'attività professionale.

Non a caso, la stessa Corte Costituzionale conclude che l'accertamento di questa condizione " in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto".

Il fatto che al giudice tributario sia chiesto di verificare se, di fatto, sussistano i presupposti impositivi è conseguente non tanto, o non solo, alla decisione della Corte Costituzionale ma al diritto alla tutela dei propri diritti da parte del contribuente.

Ciò premesso questo Collegio ritiene che, in generale, si debba verificare se il reddito imponibile ai fini dell'IRAP sia stato realizzato con il ricorso di una attività (ancorché professionale) organizzata e se questa attività sia anche organizzata in forma autonoma.

A giudizio di questo Collegio l' "organizzazione" non può che fare riferimento ai quattro (per taluni economisti cinque) fattori produttivi e cioè:

- terra
- lavoro
- capitale
- imprenditorialità
- (per taluni economisti il quinto fattore produttivo sarebbe lo Stato).







La capacità di creare plusvalore (cioè valore aggiunto a quanto ogni singolo fattore produttivo è in grado di produrre autonomamente) è rappresentato dalla capacità imprenditoriale di organizzare i fattori produttivi per conseguire un valore aggiunto rispetto alla semplice sommatoria dei singoli fattori.

E se tale concetto è pacifico nei confronti dell'imprenditore ("...chi esercita professionalmente una attività economica <u>organizzata</u> al fine della produzione dello scambio di beni o di servizi" art 2082 del CC) non altrettanto lo è nelle varie attività professionali dove tale elemento organizzativo deve essere verificato di volta in volta.

E' innanzi tutto evidente che i fattori produttivi "organizzabili" in un attività professionale sono essenzialmente il capitale ed il lavoro (inteso come fattore esterno alla propria e personale attività professionale, e, quindi, come lavoro prestato da terzi).

Ed è anche evidente, a giudizio di questo Collegio, che l'assenza di tali fattori, ovvero anche un impiego in misura modesta di questi, determina, per l'effetto, la mancanza di organizzazione o, comunque, una organizzazione del tutto marginale e non significativa in termini di produzione di valore aggiunto (rispetto a quello conseguibile con l'attività personale del professionista).

Tale condizione, necessaria ma non sufficiente, deve essere poi verificata alla luce della sussistenza dell'autonomia di tale organizzazione nel senso che tale organizzazione deve essere in grado di sussistere anche in mancanza del soggetto specifico che organizza tale attività.

E' necessario, cioè, che l'attività professionale possa essere esercitata, anche solo potenzialmente, in nome e per conto del professionista purché, naturalmente, da persone munite dei necessari poteri e cognizioni operative.

Il concetto di autonomia, quindi, non deve essere inteso come contrapposizione all'attività subordinata ma come elemento qualificante l'organizzazione in riferimento all'intervento del professionista.

Nel caso di specie, si tratta di un professionista, ingegnere, che non si avvale né di personale dipendente né di collaboratori parasubordinati, nemmeno occasionalmente, non ha rilevanti beni ammortizzabili in quanto sono costituiti da un'autovettura computer, programmi di disegno, scanner, stampante, fax.





I compensi corrisposti a terzi per prestazioni pari a € 13.000,00 sono di modesta entità rispetto ai compensi derivanti dall'attività professionale (€ 106.609,00).

Per quanto accertato da questo Collegio sulla scorta della documentazione prodotta, non sussiste assolutamente la condizione necessaria riferibile alla organizzazione che è del tutto assente: non risultano, in effetti, sussistere né ricorso al lavoro altrui né utilizzo di significativi capitali per lo svolgimento dell'attività di che trattasi.

Inoltre, risulta del tutto mancante il requisito dell'autonomia in quanto l'attività risulta espletata solo ed unicamente in funzione della diretta e personale attività del professionista ricorrente.

Insomma, non esiste nel caso concreto quella autonoma organizzazione che costituisce il presupposto del tributo in questione. Questo Collegio accoglie il ricorso in punto IRAP e dichiara assorbiti

gli altri .

Per quanto concerne le spese di giudizio, queste devono essere compensate tra le parti, attesa la controversa natura giuridica della questione, oggetto del gravame proposto da parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Novara, 22 maggio 2008

IL RELATORE

IL PRESIDENTE